SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA —

Doc. IV-bis n. 26

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEL CONFRONTI

DEL DOTTOR **GIOVANNI PRANDINI**, NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI *PRO TEMPORE* NONCHÈ DEI SIGNORI **MARIO BONDAVALLI** E **FILIPPO BLEFARI**

ciascuno *in parte qua* indagato per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concussione)

Trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il 28 febbraio 1996

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 1º marzo 1996

Al Presidente del Senato della Repubblica R O M A

Roma, 28 febbraio 1996

Oggetto: Procedimento penale n. 10584/94R Prot. a carico di Prandini Giovanni, Ministro *pro-tempore* dei Lavori pubblici. Richiesta di autorizzazione a procedere.

Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 legge costituzionale n. 1/1989 trasmetto il procedimento penale in oggetto indicato.

Il Procuratore della Repubblica (F.to Dr. Michele Coiro)

Relazione del Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (*ex* articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1)

Roma, 23 febbraio 1996

Il Collegio così composto:

Presidente: dott. Ivo Greco

GIUDICE: dott. Maria Rosaria Euforbio GIUDICE: dott. Maria Rosaria Brunetti

ha emesso la seguente

RELAZIONE

Nei confronti di Giovanni PRANDINI, Mario BONDAVALLI e Filippo BLEFARI

* * *

Nel corso di un'indagine svolta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova diretta ad accertare a carico di Tornich Fulvio eventuali illiceità commesse nell'espletamento di gare per la fornitura di gru nei porti di Genova, Savona e Trieste, era emerso, con riferimento alla gara di Savona, che la Italimpianti, impresa che si era aggiudicata la detta gara, aveva effettuato il pagamento della somma di lire 800 milioni, in occasione dell'approvazione di un rifinanziamento di circa 13 miliardi da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.

In particolare, nel corso degli interrogatori resi al P.M di Genova, Tornich Fulvio e Carretta Fernando, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale dell'Italimpianti, avevano dichiarato di aver versato a Carpaneto Franco intermediario della COGEP (con la quale l'Italimpianti collaborava), la predetta somma di lire 800 milioni, perchè «sistemasse» la questione del finanziamento presso il Ministero.

A tal fine il Carpaneto aveva contattato Bondavalli Mario, amico personale dell'ex Ministro dei Lavori Pubblici, Giovanni Prandini, con il quale si era accordato per il pagamento di lire 800 milioni. Il Carpaneto aveva, altresì, assistito, insieme ai soci Grippo Maurizio e Rossi Carlo, al ritiro dei soldi da parte del Bondavalli presso la Banca Svizzera di Lugano.

Bondavalli, a sua volta, aveva dichiarato, sempre al P.M. di Genova, di aver parlato con il Prandini, di essersi rivolto, su indicazione di quest'ultimo, al suo segretario particolare, Blefari Filippo, al quale in due distinte occasioni aveva consegnato il denaro ricevuto dal Carpaneto trattenendo per sè la somma di lire 250 milioni a titolo di compenso.

Il Blefari, nelle dichiarazioni rese il 24.2.94 al P.M. di Genova ed anche in sede di confronto con Bondavalli (28.2.94), confermava di aver ricevuto la somma di lire 500 milioni da quest'ultimo e di aver successivamente portato il denaro al Ministro.

Poichè i suddetti fatti rientravano nella competenza territoriale di Roma, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica della Capitale che, a sua volta, investiva questo Collegio, ipotizzando a carico di Giovanni Prandini, Carretta Fernando, Tornich Fulvio, Carpaneto Franco, Griggi Maurizio, Rossi Carlo, Bondavalli Mario e Blefari Filippo il reato di corruzione (articoli 110, 319, 319-*bis*, 321 c.p.).

Successivamente il P.M., a seguito della nota di questo Ufficio datata 21.2.1995, modificava l'originaria imputazione ipotizzando a carico del Prandini, del Bondavalli e del Blefari l'ipotesi di concussione (articoli 110, 317 c.p.), mentre chiedeva l'archiviazione nei confronti di Carretta, Tornich, Carpaneto, Griggi e Rossi, dovendosi tali soggetti qualificare parti lese.

Il Collegio, sulla base delle richieste formulate dal P.M., dichiarava non doversi promuovere l'azione penale nei confronti di Carretta, Tornich, Rossi, Griggi e Carpaneto; indi procedeva all'audizione degli stessi, quali parti lese ed anche come persone informate dei fatti.

Venivano, inoltre, sentiti tutti gli indagati, mentre il Blefari presentava anche due memorie difensive.

Completata l'indagine preliminare, gli atti venivano trasmessi al P.M, il quale concludeva per la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Prandini, del Bondavalli e del Blefari per il reato di cui agli articoli 110 e 317 C.P.

* * *

La richiesta del P.M. è da condividere.

Dalle indagini esperite e dalla documentazione in atti è emerso in modo incontestabile che Tornich Fulvio e Carretta Fernando (come già detto, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale dell'Italimpianti) hanno versato la somma di lire 750.000.000 e (non già quella di lire 800.000.000 come originariamente dichiarato). Tale erogazione avvenne nel gennaio del 1992 dopo l'approvazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici di un finanziamento di 13 miliardi per il Porto di Savona (circostanza riferita da Tornich e Carretta ed ammessa dagli indagati Bondavalli Mario e Blefari Filippo).

È altresì, incontestabile che la somma di denaro sia stata consegnata, tramite Carpaneto Franco della COGEP, al Bondavalli in Lugano (come risulta anche dalla documentazione bancaria) e da quest'ultimo fatta rientrare in Italia e poi consegnata, limitatamente a lire 00 000 000 1 D1 C :: 1 : 1 1 1 4 4 4 1 ! !!

– 5 –

500.000.000, al Blefari in due riprese, e che la restante parte, pari a lire 250.000.000, sia stata trattenuta dallo stesso Bondavalli.

Quanto al Blefari, questi ha ribadito di aver consegnato, su indicazione del Bondavalli, il denaro in due occasioni (nei mesi di gennaio e febbraio 1992) al Prandini, una prima volta nel suo studio in Roma, Via del Corso e la seconda al Ministero, dove peraltro esso Blefari svolgeva le funzioni di segretario del Prandini.

Il Blefari ha, inoltre, ammesso, sia pure con una certa reticenza, di aver ricevuto dal Prandini l'incarico di riferirgli sullo stato della pratica relativa al finanziamento e di aver appreso per la prima volta dell'esistenza di tale pratica presso il Ministero, dal Bondavalli, il quale, portatosi nel suo ufficio, gli aveva segnalato il problema e gli aveva chiesto di intervenire presso il Prandini.

Il Prandini ha respinto ogni addebito, sostenendo di non essersi mai interessato della vicenda e che il Blefari si era occupato della questione di sua iniziativa, senza suo mandato.

Ha escluso, peraltro, che il Bondavalli avesse potuto segnalargli tale problema, anche perchè con questi aveva interrotto ogni rapporto fin dal 1987, allorquando si era dimesso dal consiglio di Amministrazione della soc. Nike Italia, di cui il Bondavalli era Presidente ed esso Prandini socio.

Nonostante la ostinata negazione del Prandini circa un suo coinvolgimento nella vicenda «tangentizia» in esame, le dichiarazioni del Blefari appaiono attendibili su un piano intrinseco, giacchè plausibili, da un punto di vista logico, non contraddittorie, reiterate nel tempo e disinteressate, non essendo emersa alcuna ragione per la quale egli potesse accusare calunniosamente il Prandini.

Le dichiarazioni accusatorie del Blefari trovano, poi, un supporto nelle dichiarazioni del Bondavalli, il quale ha confermato di aver parlato della questione direttamente col Ministro e di averlo pregato di vedere «se era possibile risolvere il problema». Il Prandini aveva preso nota, dicendo «Ci guarderò» (v. int. dinanzi al Collegio pag. 17).

Il Bondavalli ha, poi, confermato di aver conservato rapporti di amicizia e di frequentazione con il Prandini, constestando così le affermazioni del Ministro. Vero è che Bondavalli ha tentato di far credere che la richiesta di compenso sia partita dal Blefari e di non aver fatto riferimento al Prandini al momento della consegna del denaro, ma ciò costituisce un mero espediente difensivo, volto a scagionare sia se stesso che l'«amico» Prandini.

Per quanto attiene, poi, alla configurabilità del reato di concussione, ipotizzato nei confronti degli indagati, osserva il Collegio come gli elementi in forza dei quali risulta ravvisabile tale fattispecie criminosa siano costituiti dalle dichiarazioni precise, reiterate e circostanziate rese da Tornich e Carretta.

Gli stessi hanno concordemente dichiarato di essere stati costretti a promettere la corresponsione di denaro per «sbloccare» il provvedimento ministeriale di autorizzazione del finanziamento, senza il quale il contratto relativo alla fornitura di gru non avrebbe avuto

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esecuzione per mancanza di mezzi finanziari (v. dich. Tornich dinanzi al Collegio in pag. 4).

I predetti Tornich e Carretta hanno poi precisato che i pagamento era stato effettuato estero su estero, perchè «così era stato voluto».

Anche il teste Carpaneto ha confermato siffatte dichiarazioni, asserendo di aver preso contatto con il Bondavalli, a seguito di che la pratica, originariamente bloccata da «una velina», e cioè da una minuta a contenuto negativo aveva «cambiato segno», essendo il parere divenuto favorevole (v. dich. Carpaneto al P.M., pag. 39).

Ha, peraltro, aggiunto, che il Bondavalli, dopo qualche tempo, aveva insistito per il pagamento che in effetti avvenne presso la Banca Svizzera – Barclays Bank – di Lugano, ove il Bondavalli si era recato a ritirare la somma, senza presentare alcun documento di identità.

I testi Rossi, Griggi e Telara hanno tutti concordemente dichiarato che dopo i contatti con il Bondavalli la pratica si era «sbloccata» e che successivamente era stato sollecitato il pagamento della «tangente» promessa.

È fuori dubbio che solo il Ministro avesse la capacità di «bloccare» le pratiche, e rimetterle «in moto», una volta ricevuta la promessa da parte degli imprenditori di effettuare «offerte in denaro».

È noto infatti, come lo strumento concussorio possa consistere nella semplice «inerzia» del Pubblico Ufficiale nell'emanare provvedimenti, ancorchè dovuti, inerzia che traducendosi sempre in un danno economico, talora consistente, per l'imprenditore, lo costringe a promettere il pagamento di una somma di denaro.

È, quindi, da ritenere che la fattispecie in esame rappresenti uno dei comportamenti che si inserisce nel sistema concussorio ideato, attuato e organizzato dal Prandini al fine di conseguire cospicui illeciti profitti, come si è avuto modo di illustrare in precedenti relazioni, afferenti a procedimenti connessi e collegati per i quali è già stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione a procedere.

Non v'è dubbio poi che alla ipotesi criminosa abbiano concorso il Bondavalli ed il Blefari.

Quanto al Bondavalli, la sua attività di induzione si ricava dalle dichiarazioni rese dal Tornich «mi fu detto che se non fosse stato effettuato il pagamento, l'Italimpianti non avrebbe portato avanti la commessa» (v. pag. 21 int.) dichiarazione da valutarsi unitamente all'altra del Carpaneto (dichiarazioni al P.M. di Genova del 27.1.94) secondo la quale il Bondavalli parlò con il Ministro e «mi disse che la cosa si poteva fare, ma servivano 800 milioni».

È dunque da ritenere che fra il Bondavalli ed il Prandini si fosse raggiunta una intesa per «sbloccare» la pratica ed ottenere la «tan-gente».

Quanto al Blefari, se si dà credito alle sue stesse dichiarazioni, secondo cui sarebbe stato il Prandini ad incaricarlo di «esaminare» la pratica di cui forniva al Bondavalli le informazioni (v. dich. Bondavalli al P.M. di Genova il 16.2.94), egli non può che essere considerato concorrente con il Prandini ed il Bondavalli per lo specifico reato, commesso in esecuzione dell'accordo criminoso, atteso che proprio nelle sue mani venne effettuato da parte del Bondavalli il versamento della somma di denaro destinata al Ministro.

Va, pertanto, richiesta l'autorizzazione a procedere nei confronti di Prandini Giovanni, Bondavalli Mario e Blefari Filippo per il seguente reato:

del delitto p. e p. dagli articoli 110 e 317 c.p. perchè, in concorso fra loro, il Prandini quale Ministro *pro-tempore* dei Lavori Pubblici, il Blefari, quale componente della segreteria particolare ed il Bondavalli, quale intermediario, con la minaccia di bloccare la concessione d'un rifinanziamento di 13 miliardi in favore della ditta Italimpianti, già aggiudicataria d'una gara per la fornitura di gru al Porto di Savona, inducevano Carretta Fernando e Tornich Fulvio, a vario titolo operanti nell'interesse della Italimpianti, a versare al Ministro Prandini la somma di lire 750 milioni, importo materialmente consegnato al Bondavalli, che, dopo aver trattenuto per sè la somma di lire 250 milioni, versava i residui 500 milioni, tramite il Blefari, al Prandini.

In Roma negli ultimi mesi del 1991 inizio 1992.

P.Q.M.

Visto l'articolo 8 Legge Costituzionale 16.1.1989 n. 1 in conformità delle richieste del P.M.

RICHIEDE

al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere a carico di:

Prandini Giovanni, Bondavalli Mario e Blefari Filippo per il reato di cui agli articoli 110 e 317 C.P. come sopra precisato.

A tal fine ordina rimettersi la presente relazione e gli atti relativi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per la loro immediata trasmissione al Presidente del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 co. 1 legge Cost. n. 1/89.

Il Collegio
(F.to Il Presidente Dott. Ivo Greco
F.to I Giudici Dott. Maria Rosaria Euforbio

Dott. Maria Rosaria Brunetti)